

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 9 ottobre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore Zanettin:*

Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione

Art. 1.

1. All'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione».

2. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « articolo 267 » sono inserite le seguenti: « , comma 1 »;

b) al comma 2, dopo le parole: « di cui al comma 1, » sono inserite le seguenti: « in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale ».

IL PRESIDENTE

